

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMULAZIONE DI PARERI TECNICO – SCIENTIFICI E DI ATTIVITA’ DI DUE DILIGENCE TECNICO - PROGETTUALE NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL.

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL

CIG B2339CCA51

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i.

- **Sommario**

1. <i>PREMESSE</i>	3
2. <i>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i>	4
2.1 Documenti di gara	4
2.2 Piattaforma telematica	4
2.3 Chiarimenti.....	8
2.4 Comunicazioni	8
3. <i>OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E DURATA</i>	9
3.1 Durata	11
3.2 Revisione dei Prezzi.....	11
4. <i>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i>	12
5. <i>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</i>	14
6. <i>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</i>	15
6.1 Requisiti di idoneità Professionale	15
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria	15
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale	17

6.4	Indicazioni sui requisiti speciali sui raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
6.5	Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili	18
6.6	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	18
7.	<i>AVVALIMENTO</i>	19
8.	<i>SUBAPPALTO</i>	20
9.	<i>GARANZIA PROVVISORIA</i>	20
10.	<i>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</i>	23
11.	<i>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i>	23
11.1	Documentazione amministrativa – Busta “A”	25
	DGUE.....	29
	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14	29
11.2	Documentazione offerta tecnica – Busta “B”	32
11.3	Documentazione offerta economica – Busta “C”	34
12.	<i>SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	35
13.	<i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	36
13.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	36
13.2	Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	39
13.3	Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica	42
13.4	Metodo di calcolo dei punteggi totale	43
14.	<i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	43
15.	<i>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA</i>	43
16.	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	46
17.	<i>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO</i>	46
18.	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	50
19.	<i>CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</i>	50
20.	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	51

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51

1. PREMESSE

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (la “Fondazione”) è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui è stata affidata la gestione del ‘Fondo per il Trasferimento Tecnologico’ già istituito dall’art. 42 del D.L. 34/2020, nonché del nuovo ‘Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico’, di cui all’art. 1, comma 951 della legge 234/2021., ai sensi dell’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023, - con decisione di contrarre del Consiglio Direttivo del 19 giugno 2024, ha deliberato di indire una procedura di *gara aperta* ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023- Codice dei contratti pubblici (in seguito anche “Codice”), per la conclusione di un **Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di formulazione di pareri tecnico – scientifici e di attività di due diligence tecnico - progettuale nell’ambito della valutazione di progetti sottoposti alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical o, anche “Servizio”.**

In particolare, la procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di piattaforme di approvvigionamento digitale, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all’indirizzo <https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> e conforme alle regole tecniche dell’articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

Il **luogo** di svolgimento del servizio è indicato nello Schema di Contratto - codice NUTS ITI43; CPV - 73000000-2 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è: B2339CCA51.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1 commi 4 e 5 dell'allegato II.3 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è designato quale Responsabile Unico di Progetto la Dott.ssa Angela della Torre che presiede la Commissione Giudicatrice.

La Fondazione si riserva la facoltà di nominare il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione prima della stipula dell'Accordo Quadro con l'aggiudicatario.

Il presente appalto è inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Accordo Quadro (Allegato 6);
- 4) Capitolato tecnico (Allegato 7);
- 5) Schema di contratto attuativo (Allegato 8);

La documentazione di partecipazione comprende:

- 6) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, (Modello facsimile Allegato 1);
- 7) DGUE formato hml;
- 8) Offerta economica, (Modello facsimile Allegato 2);
- 9) Dichiarazione avalimento, (Modello facsimile Allegato 3);
- 10) Dichiarazione RTI costituendo, (Modello facsimile Allegato 4);
- 11) Informativa Privacy, (Modello facsimile Allegato 5).

2.2 Piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:1

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.eneatechbiomedical.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Pertanto, per la partecipazione alla medesima procedura sono necessari: **(i)** la previa registrazione alla *Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche della Fondazione*; **(ii)** il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s del D.lgs. n. 82/2005; **(iii)** la dotazione tecnica minima.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'operatore registrato.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili al seguente link https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=MH1J6RL3CGFZ9TZ0RJ1WGUX6EQDXWRA da intendersi quali parti integranti del presente disciplinare di gara.

Per ulteriori problematiche è possibile contattare l'assistenza al numero 0422 26 7755 ovvero inviare una mail a service.appalti@maggioli.it.

2.3 Chiarimenti

Eventuali richieste **chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Fondazione entro le ore **13:00** del **15 luglio 2024**, per mezzo della funzione "Invia una nuova comunicazione" presente sulla piattaforma nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente".

L'operatore economico dovrà compilare i dati inserendo nell'Oggetto "Richiesta di chiarimenti" e nel corpo del messaggio l'oggetto della richiesta.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno **6** (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'**"Area Comunicazioni"** presente sulla piattaforma e-procurement. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approwigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E DURATA

La presente procedura è volta alla conclusione di un **Accordo Quadro**, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di formulazione di pareri tecnico – scientifici e di attività di due diligence tecnico - progettuale nell'ambito della valutazione di progetti sottoposti alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical relativi al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti** funzionali o prestazionali considerato che le attività oggetto dello stesso fanno parte di un'unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo in quanto l'attività valutativa deve realizzarsi con criteri omogenei, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

Il valore massimo stimato per il presente affidamento è pari a **€ 2.591.000,00** (euro duemilionicinquecentonovantunomila/00), IVA esclusa, calcolato in funzione del numero presunto di pareri preliminari di carattere tecnico – scientifico e due diligence tecnico progettuale che saranno svolte nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, moltiplicato per il loro rispettivo costo unitario.

ATTIVITÀ - FASE	STIMA ATTIVITÀ IN 24 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO
A. FORMULAZIONE DI UN PARERE PRELIMINARE DI CARATTERE TECNICO - SCIENTIFICO	46	€ 291.000,00
B. DUE DILIGENCE TECNICO - PROGETTUALE	40	€ 2.300.000,00

TOTALE	€ 2.591.000,00
--------	----------------

Al fine di individuare un importo a base di gara sono state identificate **3** (tre) classi di Imprese Target (di seguito "Classi") sulla base del valore dell'Operazione (pre-money valuation).

Ciascuna attività è stata stimata considerando le tre classi di imprese Target individuate, il numero stimato di pareri e due diligence tecnico - scientifico e progettuali da espletare e gli Onorari base, quantificati sulla base di analisi di mercato e costi di gestione di precedenti affidamenti simili, da applicare.

ATTIVITÀ- FASE	CLASSI	VALORE DELLE OPERAZIONI	STIMA N. ATTIVITA'	ONORARIO BASE (BASE D'ASTA)
A. FORMULAZIONE DI UN PARERE PRELIMINARE DI CARATTERE TECNICO - SCIENTIFICO	A	Da 0 a € 25 milioni	18	€ 5.000,00
	B	> € 25 milioni e < a € 50 milioni	23	€ 7.000,00
	C	> € 50 milioni	5	€ 8.000,00
B. REDAZIONE DI DUE DILIGENCE TECNICO-PROGETTUALI	A	Da 0 a € 25 milioni	15	€ 50.000,00
	B	> € 25 milioni e < a € 50 milioni	20	€ 60.000,00
	C	> € 50 milioni	5	€ 70.000,00

L'operatore economico formulerà un'offerta economica indicando un ribasso percentuale unico da applicare sugli Onorari base d'asta individuati. Per ciascuno dei Contratti Attuativi assegnati, il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario è dato dell'importo dell'Onorario di riferimento, al netto del ribasso percentuale offerto in fase di gara, oltre IVA e oneri professionali e di legge se dovuti, ma comprensivo di spese nonché della prestazione di tutti i servizi connessi o comunque funzionali alla corretta e puntuale realizzazione del Servizio.

Resta inteso, in ogni caso, che il valore massimo stimato dell'affidamento dell'Accordo Quadro non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Fondazione; esso ha carattere presuntivo ed ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili.

Gli operatori economici, pertanto prendono atto ed accettano che le prestazioni oggetto del Servizio saranno certe e determinate di volta in volta in relazione alle specifiche esigenze che verranno in essere nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito, "DUVRI").

Si precisa inoltre che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l'obbligo di indicare la stima dei costi della manodopera, né è altresì richiesto che l'operatore economico concorrente indichi i propri costi aziendali e quelli della manodopera.

3.1 Durata

L'Accordo Quadro avrà una durata di **24** (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Fondazione potrà procedere alla stipula di Contratti Attuativi con l'Aggiudicatario.

L'Accordo Quadro si esaurirà, comunque, decorsi i 24 (ventiquattro) mesi dalla relativa stipula, ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziare, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.

I singoli Contratti Attuativi potranno avere una durata variabile, mediamente stimata in un mese ed in ogni caso non superiore a tre mesi. La durata di ciascun Contratto Attuativo, unitamente all'indicazione di termini intermedi e eventuali proroghe, sarà specificata nel corrispondente Contratto.

Resta inteso che alla scadenza dell'Accordo Quadro, i Contratti Attuativi eventualmente ancora in essere restano in vigore e producono i loro effetti fino alla loro naturale scadenza.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

3.2 Revisione dei Prezzi

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80%** della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'artt. 67 e 68 del Codice.

In particolare, è **ammessa** la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art.65, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D. Lgs. n.36/2023;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art.65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n.36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D. Lgs. n.36/2023;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art.65, comma 2, lett. b),c) e d), del D. Lgs. n.36/2023. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettera d), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del medesimo testo normativo, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulle capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

È **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 del presente articolo. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Tali previsioni si applicano, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lett. g).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è

idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere dell'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità Professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati Membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

A fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) **aver realizzato un fatturato globale d'impresa** maturato nel triennio antecedente alla data di indizione della presente procedura di gara per un ammontare totale pari ad **€ 5.000.000,00** (euro cinquemilioni/00), IVA esclusa.

Tale requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto in ragione della natura e della rilevante entità economica dell'affidamento, nonché in ragione della necessità di individuare un operatore economico che fornisca garanzia di solidità finanziaria ed esperienza nel settore, per tutta la durata del contratto.

La comprova del requisito di fatturato globale è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Si precisa che:

- per ultimo triennio si intende quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della trasmissione della Richiesta di offerta;
- la previsione del fatturato globale per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell'Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all'Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- il possesso del predetto requisito costituisce, altresì, indice di osservanza delle obbligazioni contrattuali necessario per ottemperare in maniera regolare e qualitativamente adeguata alle prestazioni previste nel capitolato d'appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l'anno di inizio attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione.

- b. Il possesso di Polizza assicurativa con un massimale annuo pari ad almeno € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00).

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- c. aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per un importo pari ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00).

Si specifica che:

- per ultimo triennio si intende quello decorrente dalla data antecedente l'indizione della presente procedura.

Si evidenzia che si è stabilito di richiedere il requisito di cui sopra al fine di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità idonea a garantire un adeguato livello di qualità del servizio, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell'approvvigionamento e della specificità della materia.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali sui raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale, cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

6.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, fino al termine di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura di affidamento partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile – e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In tal caso, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.LGS. 36/2023
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento. Pertanto, il contratto di avalimento, ai fini della sua validità ed efficacia, dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata, l'oggetto dell'avalimento, la descrizione in modo compiuto di tutte le risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO

A norma dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite a cura del Fornitore in quanto facenti parte di un'unica tipologia di prestazione, la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari a **€ 51.820,00** (euro

cinquantunomilaottocentoventi/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con causale "Garanzia provvisoria procedura aperta per il servizio di formulazione di pareri tecnico – scientifici e di attività di due diligence tecnico - progettuale" presso il conto IBAN IT 38V 05034 03264 000000003723.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie e assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b),c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme** allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice;
- 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro **operatività** entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della Fondazione;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 106, comma 8, del Codice e, in particolare:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 45001 o UNI ISO 37001 in corso di validità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

- Importo base x (1 - % riduzione a o b) x (1 - % riduzione c).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+610+del+19+dicembre+2023+-+autofinanziamento+2024.pdf/fe0d5f25-9f41-290e-9135-f97866b00368?t=1705486491177> per l'anno 2024. La Fondazione procederà a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Il pagamento del contributo pari ad € 165,00 (euro centosessantacinque/00) è condizione di ammissibilità dell'offerta.

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel disciplinare.

L'Offerta e la documentazione relativa devono pervenire in modalità telematica **entro e non oltre il 31 luglio 2024 alle ore 12:00** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.lgs. n. 36/2023.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – **Busta B**;
3. una busta elettronica contenente l'offerta economica – **Busta C**.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m e innovativa pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **30 mb** per singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La Fondazione si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente per **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione di cui al facsimile **Allegato 1**;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE) formato xml;
- c) documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C.;
- d) garanzia provvisoria nelle modalità e forme di cui al precedente articolo 9;
- e) ricevuta pagamento Marca da bollo;
- f) Informativa privacy (Modello facsimile Allegato 5) sottoscritta;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, l'Operatore economico dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- dichiarazione RTI costituendo **Allegato 4** ;
- documentazione relativa all'avalimento di cui al facsimile **Allegato 3**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
- documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla Fondazione di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Fondazione, presente sul sito reperibile sul proprio sito nella sezione amministra [<https://www.eneatechbiomedical.it/modello-231/codice-etico>];
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto XX.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban *IT07Y0100003245348008120501* e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo utilizzando l'applicazione M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Le indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nelle istruzioni allegate al presente disciplinare.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indicale parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o vero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente, come previsto dal precedente paragrafo 11, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima.

11.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”

L'operatore economico inserisce la documentazione tecnica, nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Nella busta elettronica **concernente l'OFFERTA TECNICA - Busta B** - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. **Offerta tecnica generata da sistema**, firmata digitalmente;
- B. **Relazione tecnica** dei servizi offerti, firmata digitalmente;
- C. **Curricula vitae** delle figure professionali coinvolte, che dovranno essere prodotte in forma anonima oscurando i dati personali;
- D. **Eventuale** in caso di Awardimento premiale, contratto di Awardimento.

La Relazione contiene una proposta tecnica (organizzativa) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 13.1.**

La Relazione Tecnica:

- (I) deve rispettare l'ordine dei paragrafi per come indicati nella tabella di cui al paragrafo **13.1**;
- (II) deve essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine.

(III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.

Si precisa che:

- I. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- II. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, i CV;
- III. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;
- IV. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della Fondazione in ordine ad eventuali istanze di "accesso agli atti", l'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le eventuali parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali, ferma restando la disciplina prevista dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023s. m. i.; in mancanza l'accesso sarà comunque esteso a tutta la Relazione;
- V. l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza;

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata delle parti ritenute costituendo segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale:

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario **trasmettere la relativa procura**.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

11.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”

L'operatore economico dovrà inserire a video il ribasso percentuale unico da applicarsi su ciascuno degli Onorari base d'asta individuati e procedere quindi con la generazione del PDF dell'offerta.

La busta elettronica **concernente l'Offerta economica – Busta C** – dovrà, altresì, contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 2** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) un ribasso percentuale unico da applicarsi su ciascuno degli Onorari base d'asta individuati, in cifre e lettere;
- b) i corrispondenti **prezzi unitari offerti** per l'appalto, in cifre e lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**). Sono inammissibili i prezzi unitari offerti superiori alle basi d'asta unitarie.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d'asta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice, né offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

- c) l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
- d) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
- e) l'impegno a tenere ferma l'offerta per **180 giorni**, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 11.1.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di **discordanza** tra prezzi unitari offerti e ribasso unico percentuale prevarrà quest'ultimo;

- in caso di **discordanza** tra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

12.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio, la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la Fondazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltate può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, sulla base dei seguenti punteggi

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	80
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	20
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

13.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico secondo i "Punteggi discrezionali", (PUNTI D) vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e "Punteggi tabellari" (PUNTI T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
------------------------	----------------	-------------

A. Esperienza, competenze e organizzazione	Saranno valutate le esperienze maturate negli ultimi 3 anni nello svolgimento dei servizi analoghi, con indicazione delle attività svolte, del grado di complessità, dei parametri dimensionali e del settore di riferimento.	10	
	Saranno valutate le offerte in cui viene fornita maggiore evidenza di una solida esperienza nello svolgimento di servizi analoghi con riferimento ai Settore Life Science (Farmaceutico, Biomedicale, Biotecnologico) maturata grazie all'effettivo svolgimento di attività precedenti di elevato grado di complessità.	8	
	Saranno valutati i curriculum vitae delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento della prestazione. Verrà valutata la coerenza delle esperienze e competenze possedute con l'attività di valutazione richiesta, sia in riferimento al gruppo, sia in riferimento ai singoli membri.	10	
	Fermi i livelli minimi di anni di esperienza maturata di cui al Capitolato, saranno valutate le offerte che presentano profili professionali caratterizzati dal miglior mix tra esperienza generale di lavoro, specifiche de settori del Life Science e titoli didattici.	5	
	Sarà valutata la funzionalità e l'adeguata distribuzione di compiti tra i componenti del Team di lavoro. La valutazione terrà conto anche dell'adeguatezza della struttura rispetto alla possibilità di svolgere in contemporanea più incarichi. Saranno preferite le offerte che forniscono adeguata evidenza circa la possibilità da parte dell'operatore di mettere in campo un team di lavoro adeguato per numerosità complessiva, esperienza già acquisita e competenze distintive dei singoli con particolare riferimento al settore Life Science.	10	

	<p>Saranno valutate le offerte che prevedano una distribuzione dei compiti fra i componenti del gruppo di lavoro privilegiando l'inserimento di un maggior coinvolgimento di Senior Associate.</p> <p>Per ogni figura manageriale aggiuntiva inserita nel progetto sarà attribuito 1 punto (fino al massimo di 4 punti).</p>		4
B. Qualità della proposta	<p>Saranno valutate, l'accuratezza, i dettagli e la coerenza dei contenuti dell'offerta proposta rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento</p> <p>Saranno preferite le offerte che presentano una descrizione dei contenuti maggiormente appropriata e allineata rispetto ai requisiti e le caratteristiche richiesti nel Capitolato tecnico in relazione ai servizi nel settore Life Science</p>	10	
	<p>Sarà valutata l'idoneità della metodologia e degli strumenti proposti all'elaborazione delle attività di due diligence, con particolare riferimento ai criteri e alla metodologia adottati, nonché la citazione degli strumenti di ricerca impiegati nello svolgimento dei servizi. Saranno preferite le offerte che prevedano una metodologia di lavoro robusta, strutturata e che prevedano il flusso di lavoro semplificato con fasi intermedie, l'analisi di possibili criticità e le risoluzioni proposte nonché la tipologia di delivery.</p>	10	
	<p>Sarà valutata l'accessibilità ai dati ed alle informazioni individuate come fonti per approfondire gli aspetti oggetto del servizio. Saranno preferite le offerte che forniscono appropriata evidenza della effettiva possibilità di accesso dell'operatore a fonti informative, database, best practices o altro finalizzato al migliore svolgimento dei servizi oggetto di gara.</p> <p>Sarà valutata qualsiasi altra analisi, verifica ed attività, aggiuntiva a quelle previste nel Capitolato, ritenuta idonea e necessaria allo scopo oggetto del presente Capitolato.</p>	5	
	<p>Sarà valutata l'adeguatezza delle modalità di coordinamento e di condivisione delle informazioni con la Fondazione, ai fini degli allineamenti periodici e</p>	3	

C. Modalità e tempi di esecuzione della prestazione	conclusivi dell'attività oggetto dell' affidamento. Saranno preferite le offerte che presentano un flusso di lavoro - caratterizzato da progressivi checkpoint e reportistica scritta ed orale - relativi all'andamento del servizio.		
	Sarà valutata l'impegno dell'operatore economico a predisporre e consegnare i pareri preliminari previsti nella Fase A delle attività in un termine ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal Capitolato all'Art. 4		3
	Sarà valutata l'impegno dell'operatore economico a predisporre e consegnare i pareri preliminari previsti nella Fase B delle attività in un termine ridotto del 30% rispetto a quanto previsto dal Capitolato all'Art. 4.		2

Il concorrente è escluso nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 44 punti** nelle precedenti voci da sub A) a sub C).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 13.4.

Si precisa, pertanto che, qualora un'offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata, il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

13.2 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica (PT), con peso ponderale complessivo di punti 80 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub punteggi attribuiti ad ognuno di essi.

I punteggi relativi ai criteri qualitativi di natura discrezionale vengono attribuiti secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_n * V_{(i)n}]$$

Dove:

PT_i = indice di valutazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*;

W_n = peso (punteggio) attribuito al requisito "n";

$V_{(i)n}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*, rispetto al requisito "n" variabile tra zero ed 1;

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria al variare dei criteri e sub-criteri di valutazione.

I coefficienti $V_{(i)n}$ sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio, prevedendo a tale scopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

<i>Coefficienti di valutazione</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Descrizione del giudizio</i>
0	Nulla	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.
0,10	Minima	Trattazione non chiara, carenza di contenuti tecnici analitici.
0,20	Limitata	Trattazione lacunosa che denota scarsa rispondenza della proposta rispetto al parametro di riferimento.
0,30	Evolutiva	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
0,40	Significativa	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
0,50	Sufficiente	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, ma non risulta tuttavia caratterizzata da elementi distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.

0,60	Discreta	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.
0,70	Buona	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale ma i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
0,80	Eccellente	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.
0,90	Ottima	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto le aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul

		mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
1	Massima	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.

Quanto agli **elementi tabellari**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

13.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'**Offerta Economica** PE_i con un peso ponderale complessivo di punti **20** su **100**, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha * 20$$

dove

- Rm_i = ribasso offerto dal concorrente *i* - esimo
- R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente
- α = *parametro di concavità della curva pari a 0,30*

13.4 Metodo di calcolo dei punteggi totale

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totale secondo il metodo *aggregativo compensatore* sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

- P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
- PT_i = punteggio attribuito all'**offerta tecnica** del concorrente i – esimo
- PE_i = punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente i – esimo

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

14.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Fondazione.

La Fondazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può operare con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvigionamento digitale.

15.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per il **giorno 01 Agosto 2024 alle ore 10:00**, e si procederà all'apertura della Busta A –

Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla Fondazione.

Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC.

Nella **prima seduta pubblica**, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- (i) a verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- (ii) all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti;

Successivamente il Seggio di Gara, **in seduta riservata**, procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **articolo 12**;
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC

ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà **(i)** a rendere visibili i punteggi attribuiti per la parte tecnica, **(ii)** a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, **(iii)** all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, **(iv)** a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte "anomale" in quanto la presente procedura è soggetta al regime previsto per l'affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023. Si procederà pertanto, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 per l'individuazione di eventuali offerte "anomale" e la relativa verifica di congruità.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte individuate secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice. Il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse, sia pari o superiore a 5. L'Amministrazione si riserva, anche, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, ove vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si precisa che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, la Fondazione può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Fondazione si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o non procedere all'aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o aspettativa;
- revocare l'aggiudicazione definitiva e/o non stipulare l'Accordo Quadro, per giusta motivazione, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

Prima dell'aggiudicazione, la Fondazione procede a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Fondazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della Fondazione.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di **lotta alla mafia**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

A tal fine all'aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Fondazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intenderà costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula dell'Accordo Quadro, coprirà gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Operatore economico risultato aggiudicatario sarà tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia stata in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, a presentare idonea copertura assicurativa, per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e quant'altro sarà specificato nella comunicazione di aggiudicazione con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Si precisa che la garanzia e la copertura assicurativa dovranno avere una validità corrispondente alla durata dell'Accordo Quadro e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla Fondazione. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro la Fondazione dovesse avvalersene.

La formalizzazione dell'Accordo Quadro con l'Operatore economico aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, della documentazione richiesta.

L'Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

La Fondazione si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali relative all'imposta di bollo e di registrazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà produrre alla Fondazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, copia della quietanza di avvenuta registrazione, **pena la risoluzione dell'Accordo**, unitamente all'originale dell'Accordo restituito dall'Ufficio del Registro. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del

suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo e di registro, prodotto dall'Operatore economico aggiudicatario, sia errato o incompleto, la Fondazione sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dell'imposta di bollo.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza dell'Accordo Quadro.

19. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Fondazione nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di

aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di Fondazione e, comunque, disponibile in rete sul sito www.eneatechbiomedical.it.

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web della Fondazione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della Fondazione, prova dell'avvenuta comunicazione.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") e dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i. (di seguito anche solo "Codice Privacy") tutti i dati personali verranno trattati fra le Parti per le sole finalità di esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge.

I dati personali saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi previsti dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, come previsto dalla normativa sopra indicata.

In particolare, nel caso in cui per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, una Parte sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra, si impegna sin d'ora a farsi designare senza alcun onere aggiunto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto da allegare all'Accordo Quadro.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'Accordo Quadro emergesse che tutte o una parte delle attività svolte comportano il trattamento di dati personali degli interessati in maniera congiunta, le Parti si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto, un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR da allegare all'Accordo Quadro.

Infine, il Fornitore prende atto che i dati personali la cui pubblicazione è imposta dalla legge relativa alla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e L. 190/2012, saranno resi noti tramite il sito internet della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Fondazione ENEA Teche Biomedical
Il Responsabile Unico del Progetto
